



Provincia di Como

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIO E PARCHI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROVVEDIMENTO. N. 11 / 2018

Prot. n. 15610 del 24.04.2018

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) ADOTTATA DAL COMUNE DI CADORAGO (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 11.12.2017. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).

IL RESPONSABILE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche e integrazioni
- Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
- Visto l'art. 13 “*Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio*” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 3, 38 e 54 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell'efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:
 - ▶ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ▶ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di

Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;

- ▶ “Criteri e modalità per l'individuazione delle aree destinate all'attività agricola, ai sensi dell'art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.

Atteso che:

- Il Comune di Cadorago è dotato di PGT, approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 29 settembre 2010 e n. 45 del 30 settembre 2010, e pubblicato sul BURL n. 04 – Serie Avvisi e Concorsi, del 26 gennaio 2011.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 20 dicembre 2013, veniva approvata la prima variante al PGT, pubblicata sul BURL n. 09 del 26 febbraio 2014, mentre con deliberazione n. 31 del 19 giugno 2015, il medesimo organo approvava la seconda variante al PGT stesso, pubblicata sul BURL n. 38 del 16 settembre 2015.
- Con successiva deliberazione n. 37 del 09 marzo 2017, la Giunta Comunale avviava il procedimento di redazione della terza variante al PGT, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuando l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS.
- Veniva effettuata pubblicizzazione dell'avvio del procedimento di cui sopra, tramite pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale, sul sito web istituzionale del Comune di Cadorago e sul sito web SIVAS regionale.
- In data 14 novembre 2017, si svolgeva la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della variante al PGT in questione, con il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti interessati e dei soggetti del pubblico.
- Con Decreto prot. n. 17662 del 05 dicembre 2017, l'autorità competente e l'autorità procedente per la VAS, stabilivano la non Assoggettabilità alla VAS della terza variante al PGT.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 dell'11 dicembre 2017, veniva pertanto adottata la variante al PGT in oggetto, e con nota n. 18812 del 27 dicembre 2017, pervenuta in pari data, il Comune trasmetteva alla Provincia i relativi atti ed elaborati, chiedendone l'attivazione della procedura di valutazione di compatibilità con il PTCP.
- Con lettera n. 92 del 03 gennaio 2018, la Provincia dava comunicazione al Comune dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990.
- Con successiva lettera prot. n. 1538 del 15 gennaio 2018, questo Ente richiedeva al PLIS “Valle del Torrente Lura”, l'espressione del parere di competenza riguardo allo strumento urbanistico adottato dal Comune di Cadorago, e con successiva nota prot. n. 1637 del 16 gennaio 2018 richiedeva a Regione Lombardia – UTR di Como - Struttura Agricoltura e Foreste, il parere relativamente ai contenuti del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) vigente e agli aspetti relativi alle aree agricole strategiche (art. 15 L.R. n. 12/2005 e s.m.i.).
- Il PLIS “Valle del Torrente Lura” rilasciava alla Provincia il parere richiesto, con nota prot. n. 62 del 17 gennaio 2018, mentre Regione Lombardia – UTR di Como - Struttura Agricoltura e Foreste, trasmetteva il proprio parere con lettera prot. n. 6480 del 20 aprile 2018, che si allega al presente provvedimento dirigenziale quale parte integrante e sostanziale.
- Con lettera prot. n. 8090 del 05 marzo 2018, la Provincia indiceva un incontro con il Comune per il giorno 13 marzo 2018, finalizzato a garantire un adeguato confronto tra i due enti, in merito al procedimento in corso.

- Detto incontro aveva luogo nella data stabilita.
- Con nota n. AE12.2018.0006480 del 20.04.2018 Regione Lombardia trasmetteva alla Provincia di Como ed al Comune di Cadorago il parere in ordine alla conformità al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Variante in oggetto.
- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP dello strumento urbanistico in oggetto risulta essere il giorno 25 aprile 2018.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.

Considerato che:

- la valutazione di compatibilità della Variante al PGT rispetto al PTCP del presente provvedimento riguarda:

A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità.

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

Premessa

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al PGT

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “*Norme in materia ambientale*” stabilisce (art. 11, comma 5) che: “*La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*”.

Relativamente alla Variante al PGT in oggetto si prende atto che il Comune ha trasmesso la relativa documentazione dalla quale si può constatare che:

- il Comune ha avviato il procedimento di variante al PGT il 09.03.2017 dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 e della DGR 6420/2007 e s.m.i.;
- è stata svolta una conferenza di verifica di esclusione dalla VAS (14.11.2017);
- la Provincia di Como ha espresso il parere in occasione della conferenza di verifica di esclusione dalla VAS (parere prot. n. 33940 del 11/09/2017);
- è stato emesso decreto di esclusione dalla VAS (atto n° 17662 del 05/12/2017);
- il decreto di esclusione è citato nelle premesse della Delibera di Adozione del PGT che sono parte integrante della Delibera stessa;
- il decreto di esclusione è stato messo a disposizione del pubblico (pubblicazione sul sito web SIVAS) come richiesto dalla normativa vigente.

Nell’ambito della procedura di VAS della Variante al PGT, la Provincia di Como, con il proprio parere ha evidenziato delle criticità della proposta di piano sottoposta a VAS.

Si evidenzia che il Comune in sede di adozione della Variante al PGT, ha provveduto al parziale recepimento delle osservazioni contenute nel parere sopra richiamato, consentendo di ritenere compatibili con il PTCP, parte delle previsioni in precedenza contrastanti con lo stesso piano provinciale.

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

Lo strumento urbanistico vigente

Il Comune di Cadorago è dotato di PGT approvato con D.C.C. n. 45 del 30.09.2010 e successivamente modificato.

Le previsioni contenute nel PGT vigente non hanno trovato completa attuazione.

La Variante di PGT

La variante di PGT in oggetto, introduce modifiche, come esplicitato nella “Relazione Illustrativa”, finalizzate principalmente a:

- “Inserimento o modifica di opere pubbliche e di interesse generale (es. sovrappasso F.N.M. ed opere connesse via alla Fonte/ditta Spumador - Aree ed attrezzature di uso pubblico/standard);
- Verifica di ampliamenti di attività economiche esistenti sul territorio (art. 5 L.R. 28.11.2014 n. 31);
- Compensazione di aree PLIS Parco del Lura;
- Aggiornamento della cartografia su nuova base aerofotogrammetrica;
- Adeguamento del territorio comunale in base alla variazione circoscrizionale dei comuni di Cadorago e Fino Mornasco della L.R. 07.11.2013 n. 11 e successiva rettifica degli atti catastali da parte dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como – Ufficio Provinciale – Territorio del 13.10.2016 ns. prot. 13741;
- Correzione eventuali errori materiali presenti nel vigente PGT.”

I centri urbani di rilevanza sovra comunale – poli attrattori e le funzioni di rilevanza sovra comunale

Il PTCP definisce *Centri urbani di rilevanza sovra comunale - poli attrattori* quei comuni che per il loro ruolo di “centralità” storica, per condizioni di accessibilità e dotazione di funzioni e servizi esistenti e potenziali (sedi di ospedali, pubblica amministrazione, università, poli scolastici, espositivi, ecc.) rappresentano una “polarità” rispetto ad un ambito territoriale di riferimento.

Il PTCP rinvia alla pianificazione locale dei centri urbani di rilevanza sovra comunale - poli attrattori, o degli altri centri urbani qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 8, la proposta di:

- a) individuazione delle aree strategiche per la localizzazione delle funzioni di rilevanza sovra comunale non previste dal PTCP;
- b) miglioramento delle condizioni di accessibilità pubblica e privata con la previsione di nodi di interscambio modale e di infrastrutture e servizi di supporto;
- c) coerenza e integrazione tra il sistema insediativo e il sistema della mobilità;
- d) indicazioni per l’ottimizzazione dell’accessibilità ai servizi di carattere sovra comunale con specifico riferimento ai mezzi di trasporto collettivo.

L’art. 8 delle norme del PTCP individua le funzioni di rilevanza sovracomunale, che incidono con la loro realizzazione su un ambito territoriale più ampio rispetto a quello strettamente interessato dall’intervento, sulla base di un elenco indicativo che distingue fra:

- A) interventi di rilevanza sovracomunale da localizzare nei centri di rilevanza sovracomunale - poli attrattori;
- B) altri interventi di rilevanza sovracomunale.

La previsione di interventi di rilevanza sovracomunale di cui alla precedente *lettera A)*, deve essere prevalentemente localizzata nel territorio dei “*Centri urbani di rilevanza sovracomunale – poli attrattori*”, ed è subordinata alla promozione di un accordo di pianificazione al quale partecipa la Provincia.

Il Comune di Cadorago non risulta identificato dal PTCP come “*Centro urbano di rilevanza sovracomunale – polo attrattore*”.

La Variante al PGT in oggetto non prevede interventi di rilevanza sovracomunale e pertanto può essere ritenuta compatibile con le norme del PTCP relative alle categorie funzionali di rilevanza sovracomunale.

Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato

La definizione dell'area urbanizzata, costituisce un elemento fondamentale per la valutazione della sostenibilità insediativa del PGT e sue varianti, in relazione alla salvaguardia della rete ecologica del PTCP.

La Variante al PGT ha generalmente individuato in modo opportuno le aree urbanizzate, fatto salvo quanto contenuto nel presente provvedimento, con particolare riguardo al consumo di suolo non urbanizzato e agli ambiti di trasformazione.

Inoltre, in base all'art. 10, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, il Piano delle Regole del PGT deve definire, *“gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quale insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento”*.

Per tali ambiti, la sopracitata norma regionale, prevede che il medesimo Piano delle Regole deve identificare i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione, quali le caratteristiche tipologiche, volumetrie, superfici lorde di pavimento, rapporti di copertura, altezze massime e minime, etc..

Gli ambiti del tessuto urbano consolidato individuati dalla Variante al PGT, possono in generale ritenersi correttamente individuati per l'effettiva presenza di edifici e di opere di urbanizzazione o per la loro caratteristica di aree intercluse o di completamento, fatto salvo quanto contenuto nel presente provvedimento, con particolare riguardo al consumo di suolo non urbanizzato e agli ambiti di trasformazione.

Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La normativa regionale stabilisce (art. 8, comma 2 della L.R. 12/2005) che il Documento di Piano del PGT determini sia gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale, tenendo conto della riqualificazione del territorio e della minimizzazione del consumo del suolo, sia le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale.

Relativamente alla capacità insediativa delle previsioni del PGT, si rileva che la Variante in oggetto è prevalentemente finalizzata all'adeguamento e allo sviluppo del settore produttivo. Le modifiche, pertanto, incidono in modo marginale sul numero degli abitanti teoricamente insediabili.

La “Relazione Illustrativa” della Variante in oggetto contiene dati e stime sull'andamento demografico e sull'attività edilizia del Comune, desumendo il sostanziale allineamento tra questi.

Il PTCP ha stabilito fra i suoi principali obiettivi, la sostenibilità insediativa in rapporto al consumo di suolo non urbanizzato, fissando in particolare (art. 38 delle norme) i limiti di espansione insediativa dei PGT rispetto al territorio urbanizzato.

Il PTCP classifica i comuni, per ogni Ambito territoriale, in cinque classi omogenee (da A a E), definite attraverso l'Indice del Consumo del Suolo (I.C.S.), che esprime il rapporto percentuale tra la superficie urbanizzata (A.U.) e la superficie territoriale del Comune (S.T.). Ad ogni classe corrisponde un valore del limite di espansione della superficie urbanizzata (L.A.E.), espresso in percentuale, che determina, in relazione all'area urbanizzata (A.U.), la superficie ammissibile delle espansioni (S.A.E.), oltre ad un eventuale incremento addizionale (I.Ad.) previsto dai criteri premiali.

La sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo disciplinata dalle norme del PTCP, è esclusivamente finalizzata alla salvaguardia della rete ecologica.

La documentazione relativa alla Variante al PGT del 2013 evidenzia i seguenti dati:

• Superficie territoriale del Comune (S.T.):	7.080.000	mq
• Superficie urbanizzata (A.U.) di calcolo:	2.857.047	mq
• Indice del Consumo del Suolo (I.C.S.):	40,35	%
<i>[I.C.S. = A.U. / S.T.]</i>		
• Ambito di PTCP di appartenenza:	n. 8 “Brughiera Comasca”	
• Classe di I.C.S.:	E	
• Limite di espansione della superficie urbanizzata (L.A.E.):	1,00	%
• Incremento addizionale (I.Ad.):	0,77	%
• Superficie ammissibile delle espansioni (S.A.E.) del PGT:	50.569	mq
<i>[S.A.E = A.U. x (L.A.E. + I.Ad.)]</i>		
• Superficie aree di espansione già previste dal PGT vigente	32.941	mq
• Superficie delle aree di espansione della Variante al PGT	15.340	mq
• Totale Superficie delle aree di espansione del PGT:	48.283	mq <
S.A.E.		
• S.A.E. residua:	2.286	mq

Rispetto a tale quadro (2013), la variante al PGT in oggetto di cui al presente provvedimento, propone l’aggiornamento dei conteggi precedenti al fine di tenere conto delle modalità di calcolo di cui all’art. 38 delle norme del PTCP le quali prevedono il computo nella misura del 20% della superficie territoriale nel caso di espansioni in ampliamento di aree produttive esistenti aventi superficie territoriale non inferiore al 50% della nuova superficie di espansione, in relazione ad aree che invece, in precedenza, erano state computate al 100%, oltre ad altre ulteriori correzioni come illustrato nella Relazione della Variante in oggetto.

In base a tale ricalcolo di aggiornamento dei dati relativi al PGT vigente, risulta:

• S.A.E. residua PGT vigente (2.286 mq + 6.012 mq):	8.298	mq
<i>(esclusa variante al PGT in oggetto)</i>		

La documentazione della Variante al PGT in oggetto evidenzia una superficie delle nuove aree di espansione (nuovo consumo di suolo) pari a 16.177 mq con destinazione produttiva che computata nella misura pari al 20% determina, ai sensi dell’art. 38 delle norme del PTCP, un consumo di 3.235 mq, che risulta inferiore alla S.A.E. residua del PGT vigente, rispettando pertanto, il limite fissato dall’art. 38 delle norme del PTCP per la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato.

Oltre a quanto sopra esposto, si deve ulteriormente considerare la prescrizione di stralcio dalle previsioni urbanizzative, come descritto nella parte relativa agli ambiti di trasformazione del presente provvedimento, della porzione sud (superficie territoriale di circa 3.920 mq) dell’ambito di espansione LC/20 (Caglifificio/Clerici).

La misura complessiva delle aree di espansione della variante in oggetto è rideterminata in:

$$[3.235 \text{ mq} - (3.920 \text{ mq} \times 20\%)] = 2.451 \text{ mq.}$$

Pertanto si ha:

• Superficie aree di espansione Variante al PGT in oggetto:	2.451	mq
<i>(inferiore alla S.A.E. residua e ricalcolata del PGT vigente)</i>		
• Nuova S.A.E. residua PGT comprensiva della Variante in oggetto:	5.847	mq
<i>(8.298 mq - 2.451 mq)</i>		

Criteri e modalità utilizzati per i calcoli relativi al consumo di suolo non urbanizzato risultano compatibili con le disposizioni in merito del PTCP.

Riguardo ai calcoli inerenti la sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato, ai sensi dell'art. 38 delle norme del PTCP, si prescrive di aggiornare gli elaborati del PGT come sopra indicato.

Criteri premiali

Con riferimento ai criteri premiali di cui all'art. 40 delle norme del PTCP, si prende atto che il Comune aveva attivato le modalità di applicazione degli stessi in occasione dell'adozione del PGT vigente (incremento addizionale I.Ad. = 0,77%).

La rete ecologica

Con riferimento al Comunicato regionale del 27 febbraio 2012 n.25, *“la Provincia verificherà in sede di compatibilità con il PTCP l'adeguatezza dei contenuti del PGT rispetto alla dimensione ecologica propria della RER e della REP declinate a scala locale, definendo, se necessario, prescrizioni vincolati finalizzate a consentire l'attuazione delle previsioni di Rete ecologica”*. Pertanto la presente valutazione è da intendersi estesa anche alla verifica della compatibilità delle previsioni trasformative con l'esigenza di conservazione della Rete Ecologica Regionale (RER), della quale la rete ecologica del PTCP costituisce strumento di maggiore dettaglio.

La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si pone lo scopo di salvaguardare il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando i processi di estinzione locale, l'impoverimento degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità.

La rete ecologica provinciale è articolata in:

- a) elementi costitutivi fondamentali;
- b) zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi.

Nelle aree della rete ecologica provinciale sono escluse, in generale, le azioni di modifica e deterioramento dell'ecosistema fra cui le attività di edificazione e mutamento di destinazione d'uso del suolo, con alcune eccezioni. Le zone tampone rientrano fra queste eccezioni.

La rete ecologica provinciale costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati in funzione della sostenibilità insediativa di cui agli articoli 38 e 39 delle norme dello stesso PTCP.

In base all'art. 11 commi 4, 5, 6 e 12 delle NTA del PTCP, la classificazione ed estensione della rete ecologica può essere meglio precisata da parte degli strumenti urbanistici comunali. Tali modifiche debbono essere adeguatamente motivate sotto il profilo ambientale e comunque garantire la coerenza con l'assetto strutturale e la funzionalità complessiva della rete ecologica.

Il PGT vigente individua appositamente gli ambiti della rete ecologica, la cui definizione è già stata meglio precisata con il precedente provvedimento dirigenziale di valutazione di compatibilità n. 48/52229 del 13.12.2013.

Relativamente ai contenuti della Variante al PGT in oggetto, non sono state rilevate significative criticità in relazione alla rete ecologica provinciale.

Le risultanze delle verifiche condotte sugli ambiti di trasformazione sono contenute in un apposito paragrafo del presente provvedimento.

La gestione dei boschi

Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei boschi in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva.

Il PTCP rinvia alla predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF):

- a) l'individuazione delle aree boscate, in conformità alla legge regionale 27/2004 (ora L.R. 31/2008 a seguito di abrogazione), nonché le diverse tipologie forestali e la funzione assegnata ai comprensori boscati;
- b) la definizione degli indirizzi colturali specifici per ogni tipologia forestale ed eventuali deroghe al taglio a raso dei boschi;
- c) la definizione delle modalità e delle limitazioni in riferimento alla trasformazione dei boschi e di eventuali deroghe alle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- d) la definizione dei criteri, delle tipologie e della localizzazione degli interventi compensativi previsti dall'articolo 4 della L. R. 27/2004 e successive modificazioni e integrazioni (ora L.R. 31/2008 a seguito di abrogazione);
- e) la definizione dei sistemi silvicolturali atti a favorire la disseminazione delle specie pregiate autoctone, anche allo scopo di salvaguardare specie in via di estinzione a livello locale;
- f) la pianificazione delle problematiche fitosanitarie, degli incendi boschivi, dell'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e terreni incolti, della viabilità agro-silvo-pastorale, del mantenimento degli alpeggi, della ricostituzione delle selve castanili e dell'utilizzo delle biomasse vegetali;
- g) la previsione di incentivi per la manutenzione del territorio, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed il coinvolgimento degli operatori agricoli;
- h) le disposizioni regolamentari per la salvaguardia degli alberi monumentali;
- i) la definizione delle priorità per l'erogazione di incentivi e contributi in ambito forestale.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 15 marzo 2016 è stato definitivamente approvato il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Como, adottato con Deliberazione del Commissario straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Provinciale n. 16 del 20 giugno 2014.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, il PIF della Provincia di Como costituisce specifico piano di settore del PTCP.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite nel PIF sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per i Piani di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del “Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune” e del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” di cui al comma 1 dell’art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2, lett. f dell’art. 8 della citata legge.

L’art. 13 delle norme tecniche del PIF stabilisce che:

- in sede di adeguamento dei PGT ai sensi dell’art. 26 della l.r. 12/2005, o di specifica variante di recepimento del PIF ai sensi dell’art. 48, comma 3 della l.r. 31/2008, i comuni provvederanno ad un approfondimento dell’analisi del territorio forestale, da rendere coerente con la scala di rappresentazione propria del PGT. L’approfondimento dell’indagine forestale è condizione obbligatoria per l’eventuale rilocalizzazione dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta;
- l’approfondimento di indagine forestale non è richiesto per i procedimenti, determinanti perfezionamento/variante di PGT, successivi alla variante di adeguamento al PIF ed ai procedimenti avviati prima dell’approvazione definitiva del piano.

La Variante di PGT in oggetto, contiene previsioni di trasformazione interferenti con aree boscate.

In merito al presente aspetto della valutazione di compatibilità, sulla scorta del contributo collaborativo specialistico in materia offerto da Regione Lombardia, si esprime parere favorevole alla Variante in oggetto, rinviando ai contenuti della nota regionale prot. AE12.2018.0006480 del 20.04.2018, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento alle prescrizioni ivi contenute.

I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)

Il PTCP individua, nella cartografia di piano, gli ambiti territoriali riguardanti i parchi locali di interesse sovra comunale già istituiti.

Il PTCP costituisce anche quadro di riferimento per la verifica di ammissibilità di nuove proposte di istituzione di PLIS, per la definizione delle modalità di pianificazione e gestione dei PLIS di nuova istituzione e per la predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi da parte di enti gestori dei PLIS già esistenti.

Il territorio comunale di Cadorago è interessato dal parco locale di interesse sovra comunale (PLIS) “Valle del Torrente Lura”, per il quale, la variante in oggetto, propone una rimodulazione del perimetro, sia attraverso una riduzione (zona servizi nord ovest, aree a parcheggio in adiacenza a ambiti produttivi esistenti), sia in ampliamento (zona di Fasciano).

A tale riguardo, ricordato che la modifica del perimetro è oggetto di apposita procedura di riconoscimento da parte della Provincia di Como, e che pertanto, con il presente provvedimento non è possibile riconoscere la modifica del confine del PLIS, tuttavia, a titolo collaborativo, si evidenzia che per la parte in ampliamento, si ritiene maggiormente condivisibile la proposta di perimetrazione individuata dall’Ufficio del Parco Valle Lura rispetto alla proposta individuata dal Comune di Cadorago, per le finalità di tutela ambientale e l’opportunità di sottoporre a salvaguardia un collegamento ecologico tra il Parco esistente e la zona di Fasciano.

Gli ambiti destinati all'attività agricola

L'art. 15, comma 4, della L.R. n. 12/2005, stabilisce che *“Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.”*.

L'art. 15, comma 5, stabilisce altresì che *“Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale.”*.

In attuazione della sopracitata normativa Regionale, l'art. 15 delle NTA del PTCP dispone, rispettivamente ai comma 2, 3 e 4, che:

- *“Il PTCP, considerate le specifiche funzioni di carattere culturale, paesaggistico, ecologico-ambientale e produttivo, identifica gli ambiti agricoli di cui all'art. 15 della L.R. n. 12/2005, corrispondenti al sistema della rete ecologica provinciale. La Provincia, entro 90 giorni dall'approvazione del PTCP, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle aree destinate all'attività agricola.”*.
- *“Per le finalità di cui sopra gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali individuano all'interno della rete ecologica le aree a vocazione agricola ovvero quelle che per collocazione, dimensioni, fertilità e facilità di meccanizzazione risultano particolarmente idonee allo svolgimento di un'attività agricola razionale e remunerativa. L'individuazione di tali aree deve essere effettuata evitando la frammentazione dei comparti agricoli e la formazione di aree residuali, mantenendo cioè unità di adeguata estensione e compattezza.”*.
- *“In tali aree, per l'edificazione ai fini agricoli, si applicano le disposizioni della L.R. 12/2005.”*.

Conseguentemente la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, a prevalente destinazione agricola deve essere effettuata:

- con riferimento ai contenuti della DGR 8/8059 del 19/09/2008 *“Criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (comma 4 dell'art. 15 della L.R. 12/05).”*.

In particolare la DGR Regionale stabilisce che debbano essere considerati *“ambiti agricoli strategici (...) quelle parti del territorio provinciale connotate da uno specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell'attività agricole, dell'estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio. L'individuazione deve quindi avvenire sulla base dei seguenti elementi:*

- *il riconoscimento della particolare rilevanza dell'attività agricola;*
- *l'estensione e la continuità territoriale a scala sovracomunale (...).*

Gli ambiti agricoli ricomprendono (...) quelle parti di territorio caratterizzate dagli elementi di particolare rilievo sopra indicati.

Per l'identificazione la caratterizzazione degli ambiti agricoli strategici risultano utili i seguenti elementi di conoscenza:

- *la valutazione della classe agroforestale;*
- *gli aspetti socioeconomici del settore agro-silvo-pastorale;*
- *la valutazione della vocazione turistico-fruttiva dell'attività agricola (presenza di agriturismi);*
- *la valutazione delle interferenze con le aree urbanizzate e le infrastrutture per la mobilità e i grandi impianti industriali ed energetici.”*.

In relazione al settore agricolo, si evidenzia che il PGT ha verificato la presenza di ambiti che possiedono caratteristiche tali da individuarli quali aree destinate all'agricoltura con efficacia prevalente ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/2005.

Tali ambiti sono individuati negli elaborati del PGT come zone *“Aree e comparti destinati all’esercizio dell’attività agricola aventi efficacia prevalente ai sensi dell’art. 15 del PTCP.”*.

La Provincia di Como, esaminate le caratteristiche del territorio e le attività agricole che vi si svolgono, ritiene che i suddetti ambiti siano correttamente individuati. Tuttavia, relativamente all’ampliamento dell’ambito LC/20 (Caglificio Clerici) che interessa aree agricole ritenute quali ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, si rimanda alle valutazioni contenute nella parte del presente provvedimento relativa agli ambiti di trasformazione (*Ambito LC/20 Caglificio Clerici*).

Il paesaggio

L’articolo 10 del PTCP persegue l’obiettivo della tutela, della valorizzazione e del miglioramento del paesaggio attraverso:

- la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità del paesaggio mediante *“indirizzi di tutela del paesaggio per la pianificazione comunale e sovracomunale”*;
- il miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistico-ambientali e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Il PTCP costituisce inoltre elemento strategico del Piano del Paesaggio quale insieme degli atti a specifica valenza paesistica ed a tale scopo assume i seguenti contenuti:

- riconosce i valori ed i beni paesistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi di relazioni tra fenomeni e come contesti od orizzonti paesistici;
- assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti disciplinandone l’uso e le trasformazioni del territorio;
- dispone le azioni per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio.

Le indicazioni contenute nel PTCP assumono anche valenza di tutela paesistica e di verifica della compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, sia sotto il profilo dell’accertamento dell’inesistenza di contrasto con gli obiettivi di tutela, sia dell’idoneità a rappresentare adeguatamente i valori paesistico-ambientali.

Il PTCP, in riferimento ai contenuti paesaggistici ed ambientali, definisce e individua su apposita cartografia:

- la rete ecologica provinciale quale strumento per la salvaguardia della biodiversità;
- il paesaggio quale strumento per la salvaguardia e la conservazione del valore intrinseco e relazionale delle emergenze paesistico-ambientali;
- le aree assoggettate al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004, facendo propri i contenuti del Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.) della Regione Lombardia.

Ai sensi dell’art. 34 della *“Normativa”* del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) i comuni nella redazione dei PGT impostano le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza con gli obiettivi e

gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel Piano del Paesaggio. Il PGT per il quale sia stata verificata la rispondenza agli obiettivi di tutela paesaggistica, una volta approvato, assume ai sensi dell'art. 6 del PTR e dell'art. 10 del PTCP la natura di *“atto a maggiore definizione”* dove per livello di definizione si intende *“la scala e l'articolazione delle rappresentazioni, la capacità di riconoscere gli specifici beni e valori che caratterizzano il paesaggio locale, la puntualità degli indirizzi di tutela che vi sono contenuti, la specificità delle disposizioni e delle eventuali indicazioni progettuali”*(art. 6 PPR).

Il riconoscimento di un PGT quale *“atto a maggiore definizione”* presuppone l'espressione da parte della Provincia di una valutazione positiva circa l'effettiva capacità del PGT medesimo di garantire un maggior grado di riconoscimento e tutela dei valori paesaggistici rispetto alla disciplina paesaggistica previgente, prendendo conoscenza a tal fine di tutti gli atti di PGT.

Relativamente al tema del Paesaggio, la Variante al PGT di Cadorago in oggetto è compatibile col PTCP.

Gli alberi monumentali

Il PTCP tutela gli alberi monumentali individuati in apposito elenco e rappresentati nella carta del paesaggio. A tale riguardo l'art. 16 delle norme del PTCP vieta ogni azione, diretta o indiretta, che possa causare il deterioramento della forma, del portamento e dello stato sanitario degli alberi monumentali (fatte salve provate esigenze di pubbliche incolumità).

I Comuni, in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, possono proporre modifiche e integrazioni agli elenchi contenuti nel PTCP.

Il PTCP non individua alberi monumentali sul territorio comunale di Cadorago. Per tale aspetto, la Variante al PGT in questione non contrasta con il PTCP.

Ingegneria naturalistica

L'articolo 31 delle norme di PTCP prevede che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali dettino apposite disposizioni in materia di ingegneria naturalistica, in particolare per quanto concerne gli interventi che interessano laghi, stagni, torbiere, corsi d'acqua, prati magri, brughiere ed altri habitat caratterizzati da delicati equilibri ecologici, avvalendosi degli elementi conoscitivi forniti dalle principali pubblicazioni in materia ed utilizzando prioritariamente le specie arboree ed arbustive comprese in apposito elenco allegato alla relazione del PTCP.

A tale riguardo, il PGT prevede le suddette disposizioni e la Variante in oggetto risulta coerente con le norme del PTCP.

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico

Il PTCP (art. 18) persegue tale obiettivo mediante le seguenti disposizioni per gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali:

- delimitazione e classificazione dei beni territoriali di interesse storico-culturale, prevedendo, ove necessario, specifiche norme di tutela integrative dei vincoli di legge gravanti su tali beni;

- individuazione di adeguate aree di rispetto attorno ai beni storico-culturali in relazione al valore intrinseco di tali beni, al rapporto morfologico con il paesaggio circostante ed ai criteri di visibilità e fruibilità controllata, vietando nuove edificazioni all'interno di tali aree di rispetto;
- individuazione degli ambiti di interesse archeologico e archeologici e delle relative aree di rispetto compreso apposite normative delle stesse.

Disciplina dei centri e nuclei storici

La Variante introduce modifiche alle norme che disciplinano i “NAF-centri e nuclei di antica formazione” (art.20 del PdR).

Il PGT vigente individua i seguenti cinque livelli di interventi:

- GL1 che consente esclusivamente interventi di restauro finalizzati alla conservazione e al recupero degli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale;
- GL2 che consente il risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia interna finalizzata al mantenimento e alla ricomposizione dei caratteri compositivi e tipologici dei prospetti;
- GL3 che consente la ristrutturazione edilizia con ricostruzione dell’edificio, mantenendo le connotazioni formali e decorative;
- GL4 che consente la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con conservazione di sedime e sagoma;
- GL5 che consente la ricostruzione edilizia mediante ricomposizione volumetrica;

La variante introduce la “*Categoria della rigenerazione edilizia*” che consente in tutti i gradi di intervento, eccetto GL1, di intervenire mediante totale demolizione e successiva ricostruzione dell’esistente alle condizioni di adeguamento delle strutture alla legislazione vigente sia statica, sia sismica e di adeguamento dell’involucro esterno al raggiungimento almeno della classe energetica A.

A tal riguardo si evidenzia quanto segue:

- Considerato che le norme vigenti consentono la ristrutturazione edilizia con ricostruzione dal livello GL3 e che la variante esclude gli interventi GL1 dalla “categoria della rigenerazione edilizia”, la previsione di ristrutturazione edilizia con demolizione viene introdotta ex novo solo per il livello GL2. All’interno dei nuclei storici, solo tre edifici sono classificati come GL2 (edificio in via Papa Giovanni XXIII a Cadorago, edificio in via risorgimento a Bulgorello, villa Buffoni a Caslino al Piano). Rispetto al PGT vigente, la Variante non ha introdotto modifiche alla classificazione degli edifici in categoria GL2. Tutti e tre gli edifici sono inseriti all’interno di contesti con “*superfici a verde da tutelare*”.
- Le modalità operative nelle categorie GL3 (*mantenimento delle connotazioni formali e decorative*), GL4 (*ricomposizione formale e tipologica senza variazione di sagoma e sedime*), GL5 (*miglioramento dell’involucro esterno per migliorarne la coerenza con il contesto*), paiono superate dalla nuova norma sulla “*categoria della rigenerazione edilizia*”. Tenuto conto che la gran parte degli edifici presenti all’interno dei nuclei storici sono classificati come GL 3, l’applicazione generalizzata della ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, potrebbe comportare una modifica anche all’assetto urbanistico di tutti i nuclei. Pur condividendo, in linea generale, la necessità di attuare interventi di valorizzazione nei nuclei storici, si ritiene che la possibilità generalizzata introdotta dalla Variante di attuare interventi di demolizione e ricostruzione, potrebbe non garantire la salvaguardia dei nuclei storici nei sui connotati urbanistici e formali, che li distinguono rispetto al tessuto consolidato, risultando pertanto in contrasto con il PTCP che considera di preminente interesse il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei centri e nuclei storici del territorio provinciale riconducibili agli agglomerati urbani di antica formazione

che conservano, nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie, i connotati della loro formazione delle proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali, politiche e culturali (comma 4 e 5 art. 18 del PTCP).

Poiché la categoria della rigenerazione urbana si sovrappone alle altre categorie di trasformazione, in alcuni casi duplicando la norma, si ritiene che debba essere meglio precisata la portata e la prevalenza rispetto alle altre categorie, in quanto l'impatto della rigenerazione sulle altre categorie di trasformazione potrebbe portare ad una sensibile modifica del disegno dei centri e nuclei storici fino ad una complessiva sostituzione del tessuto edilizio con la definitiva perdita della connotazione stessa di centro storico.

Si suggerisce, inoltre, di valutare la possibilità di togliere la categoria della rigenerazione urbana ai tre edifici classificati con grado di intervento GL2.

Infine, in relazione alle classificazioni di intervento, con particolare riferimento alla categoria GL2, si raccomanda di verificare e valutare la coerenza tra la possibilità introdotta dalla variante al PGT, di prevedere interventi di ristrutturazione rispetto alla definizione degli interventi edilizi di cui all'art. 3, comma c) del DPR 380/2001, relativo al restauro e risanamento conservativo.

Aree di rispetto attorno ai beni storico-culturali

Le aree di rispetto attorno ai beni storico-culturali previste dall'art. 18 delle norme del PTCP sono compaiono nella legenda delle tavole dello strumento urbanistico comunale, ma non risultano chiaramente leggibili in cartografia, tanto da apparire coincidenti con il sedime del bene vincolato. In tal caso, non risulterebbero coerenti con le finalità di tutela di cui all'art.18 delle norme del PTCP.

Con il provvedimento provinciale di valutazione di compatibilità con il PTCP del PGT, n. 13/38778 del 5 agosto 2010, era stato prescritto di “*esplicitare in modo maggiormente chiaro negli elaborati grafici del PGT la perimetrazione della fascia di rispetto attorno ai beni storico-culturali con il divieto di nuove edificazioni al loro interno.*”

Si ribadisce con il presente provvedimento la prescrizione sopracitata al fine di rendere chiaramente leggibili le aree di rispetto attorno ai beni storico-culturali previste dall'art. 18 delle norme del PTCP

Perimetrazione dei nuclei storici

Riguardo alla perimetrazione dei nuclei storici, si evidenzia che viene stralciata dal nucleo di Bulgorello un'area classificata come “*superficie scoperta pertinenziale*” a verde e riclassificata dalla variante come LC 15.

La suddetta area LC15 dovrà essere inserita nella tavola di identificazione delle varianti.

La viabilità

Le norme del PTCP dispongono che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali debbono:

- a) riprodurre su scala adeguata le reti viarie esistenti e le proposte di nuovi tracciati, potenziamento e riqualifica, compreso le relative fasce di rispetto, degli interventi previsti dal PTCP;
- b) definire la riorganizzazione della rete viaria locale e, ove interferente, garantire la tutela della sentieristica storica

la Variante al PGT è interessato dagli interventi previsti dal PTCP relativi a proposte di nuovi tracciati o potenziamento e riqualifica di quelli esistenti (collegamento SS 35 - SP 31 e Variante di Cadorago Nuova viabilità Provinciale). Gli elaborati del PGT riportano correttamente gli interventi previsti dal PTCP.

Ai fini della tutela degli ambiti della rete ecologica provinciale, onde evitare, in via generale, interventi in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 11 delle norme del PTCP relativo alla medesima rete ecologica, si rende necessario integrare l'art. 31, comma 4 delle NTA del PdR, aggiungendo anche al primo punto "parcheggi scoperti", la dicitura "limitatamente ai soli tratti stradali non interessati dalla rete ecologica del PTCP".

I poli produttivi

Il PTCP persegue l'obiettivo della riqualificazione e rafforzamento dei sistemi produttivi nell'ambito del riposizionamento strategico della Provincia di Como nel contesto economico regionale e globale.

Il PTCP fissa come obiettivo prioritario la riqualificazione delle aree produttive locali, attraverso il consolidamento dei comparti già esistenti già dotati di servizi e urbanizzazioni, evitando nuove localizzazioni che producono effetti negativi in termini di dispersione territoriale, depauperamento dei contesti ambientali e insediativi e oculata razionalizzazione delle risorse pubbliche per gli investimenti conseguenti in termini di nuove urbanizzazioni.

Gli ambiti di trasformazione contenuti nella Variante al PGT in oggetto si configurano quali ampliamenti di ambiti produttivi esistenti, e sono, in via generale, coerenti con gli obiettivi del PTCP.

La verifica puntuale dei singoli ambiti di trasformazione è contenuta in un apposito paragrafo del presente provvedimento, al quale si rimanda.

Il sistema distributivo commerciale

Il comma 3 dell'art. 56 delle norme del PTCP provvede alla suddivisione del territorio provinciale in settori nord e sud per i quali applica distinte prescrizioni in merito alle tipologie delle strutture di vendita nonché alle superfici massime di vendita.

Tuttavia, alla luce delle disposizioni di legge in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi e, segnatamente, delle attività commerciali, intervenute successivamente all'approvazione del PTCP della Provincia di Como, in difetto di adeguamento delle norme del PTCP alle suddette disposizioni, entro il termine previsto dall'art. 31 comma 2 ultimo periodo del D.L. 201 del 2011, non possono trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 56 delle norme del PTCP in merito alla limitazione delle superfici di vendita, in quanto non più efficaci dovendo ritenersi abrogate per incompatibilità con la normativa sopravvenuta. (Sentenza TAR Lombardia n. 2271/2013 del 10.07.2013, depositata il 10.10.2013).

I contenuti della Variante al PGT in oggetto sono ritenuti compatibili con il PTCP.

Componente geologica, idrogeologica e sismica

Per quanto riguarda la componente geologica, idrogeologica e sismica, si rileva che il Comune di Cadorago (Co), nell'ambito della redazione del Piano di Governo del Territorio, ha provveduto ad effettuare l'adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale, secondo la vigente normativa.

Lo studio in oggetto rappresenta pertanto un adeguamento alla normativa vigente, del precedente Studio Geologico a supporto del P.R.G., redatto ai sensi della Legge Regionale n. 41/97.

L'analisi dello studio geologico è stata eseguita secondo le direttive della D.G.R. n°. 8/1566 del 22 Dicembre 2005 "*Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano del Governo del Territorio*", in attuazione dell'articolo 57, comma 1, della L.R. n. 12 dell'11 Marzo 2005. Inoltre, come previsto all'Art. 5 della DGR 7/7868 e successiva modifica n° 7/13950 del 01 agosto 2003 – *Criteri per l'individuazione del reticolo minore*, il Comune ha provveduto alla stesura dello Studio del Reticolo Idrico Minore e le fasce di rispetto, individuate in tale studio, sono state inserite nella cartografia dello Studio geologico.

Si evidenziano difformità dei confini riportati nella cartografia urbanistica rispetto alla cartografia dello studio geologico con particolare riferimento alle carte di fattibilità geologica (allegati 7.1-2-3-4-5 e 6). La conseguenza è che nelle carte di fattibilità vengono escluse alcune porzioni di territorio rispetto alla cartografia urbanistica con derivante impossibilità di assegnare una corretta classe di fattibilità. Si riportano di seguito gli ambiti interessati dal problema sopra evidenziato:

- Ambito AS 6 classe di fattibilità 2,
- Ambito LC 8 classe di fattibilità 1,
- Ambito Chicco d'Oro-Iemoli classe di fattibilità 1,
- Ambito Spumador classe di fattibilità 2,
- ex Berofin classe di fattibilità 2,

La presenza di classi di fattibilità geologica 1, 2 e 3 non compromette in alcuna maniera la possibilità di modificare la destinazione d'uso del suolo, fermo restando quanto normato nelle N.T.A. dello Studio geologico a supporto del PGT.

Premesso quanto sopra, si rileva che la variante al PGT in oggetto non apporta modifiche all'assetto geologico definito nel suddetto studio, e si esprime, per gli aspetti geologici, parere favorevole allo variante in oggetto.

Si ricorda comunque che:

- le prescrizioni del PAI o le NTA dello SRIM ove più restrittive, prevarranno sulle NTA geologiche;
- gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.;
- verificare difformità dei confini riportati nella cartografia relativa allo studio urbanistico rispetto alla cartografia adottata nello studio geologico con particolare riferimento alle carte di fattibilità geologica (allegati 7.1-2-3-4-5 e 6);

Si specifica che ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a) della L.R. 12/2005, lo Studio Geologico completo del territorio comunale deve far parte del Documento di Piano del PGT. Il Piano delle Regole deve inoltre contenere, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. b) della L.R. 12/2005, come definito dalla d.g.r. n. 9/2616/2011, le cartografie di sintesi, dei vincoli, del quadro del dissesto P.A.I. e della fattibilità geologica, nonché le relative prescrizioni.

2. La valutazione degli ambiti di trasformazione previsti nella Variante al PGT

Ambito “Spumador”

La modifica della rete ecologica provinciale contenuta nella nella variante al PGT in questione, presuppone anche la modifica della perimetrazione del PIF che sull’ambito individua superficie boscata.

Come già segnalato con il parere provinciale VAS, in linea generale le previsioni di ambiti di trasformazione non generano interferenze o criticità in riferimento alla rete ecologica.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura forestale, per i quali è stata chiesta una relazione specialistica di approfondimento al fine di stabilire se (e in che misura) la variante all’ambito Spumador incide sull’assetto forestale esistente, ***si rimanda all’allegato parere regionale prot. AE12.2018.0006480 del 20.04.2018, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.***

Ambito “AS/6 ex Berofin”

La previsione della Variante al PGT è volta a consentire la realizzazione di una dotazione di parcheggi in relazione all’attività produttiva esistente, su un’area che presenta caratteristiche di alterazione morfologica rispetto alle aree agricole produttive circostanti.

Si ritiene che sussistano elementi per una ***valutazione favorevole della proposta di trasformazione a condizione che la scheda dell’ambito prescriva, in aggiunta, che l’area a parcheggio sia progettata con una sistemazione paesaggistica di dettaglio, che preveda tra l’altro una “fascia a verde di interposizione” tra il parcheggio stesso e le aree agricole circostanti, con funzione di “filtro” verso le aree agricole e naturali, ai fini di una maggiore salvaguardia ambientale.***

Ambito “LC/20 Caglifacio Clerici”

L’ambito di espansione prevede due distinte porzioni una a nord ed una a sud.

In relazione alla porzione di ampliamento sud dell’ambito LC/20 (Caglifacio Clerici) si evidenzia che la stessa:

- a) appartiene ad una più ampia superficie che in relazione alla fertilità dei suoli e alle dimensioni può essere considerata negli “*ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico*”. Tali ambiti rappresentano, ai sensi dell’art. 15 della NTA del PTCP, i comparti agricoli di valenza economico-produttiva sul territorio provinciale con maggior vocazione agricola, particolarmente idonei allo svolgimento di un’attività agricola razionale e remunerativa e di valore ambientale nel contesto sovra comunale;
- b) presenta un buon drenaggio, prestandosi conseguentemente ad un suo utilizzo produttivo e svolgendo inoltre funzione di “filtro” di interposizione tra il contesto edificato a vocazione residenziale posto a sud;
- c) per la presenza di siepi ed elementi arborei, che ne delimitano la superficie su tre lati (nord, est ed ovest), mantiene attualmente una integrità non alterata da alcuna modificazione, neppure temporanea, risultando isolata dal complesso produttivo adiacente.

Tale caratterizzazione consente di affermare che la porzione sud della previsione di ampliamento, per caratteristiche agronomico/produttive, funzionali e di contiguità spaziale con il contesto agricolo posto a sud, debba essere confermata tra gli “ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” provvedendo conseguentemente ad uno suo stralcio dalla previsione di trasformazione dell’ambito LC/20.

3. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'**invio** alla Regione ed **alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale**.

A tale scopo la Provincia mette a disposizione dei Comuni i livelli informativi in proprio possesso mediante alcuni passaggi di seguito descritti:

- trasmissione al Comune dei livelli informativi riguardanti gli "Ambiti delle aree urbanizzate della rete ecologica" ed i "Limiti amministrativi dei Comuni".
- elaborazione del Comune dei dati alla scala locale, evidenziando eventuali modifiche necessarie e restituendo alla Provincia le elaborazioni eventualmente modificate.
- verifica Provinciale e rielaborazione di tutti i livelli informativi restituiti ed invio ai Comuni di tutti i dati disponibili per il territorio in oggetto.

Richiamato il "Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP, ai sensi dell'art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 2 agosto 2006, ai fini dell'aggiornamento del SIT, ed in particolare della rete ecologica del PTCP, rispetto alle nuove previsioni contenute nella Variante al PGT, **è di fondamentale importanza che il Comune trasmetta alla Provincia gli strati informativi debitamente compilati**.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune di Cadorago adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 11.12.2017 è compatibile con il PTCP, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti:

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.1 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

Riguardo ai calcoli inerenti la sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato, ai sensi dell'art. 38 delle norme del PTCP, si prescrive di aggiornare gli elaborati del PGT come indicato in narrazione nel presente provvedimento.

1.2 La gestione dei boschi

In merito a tale aspetto della valutazione di compatibilità, sulla scorta del contributo collaborativo specialistico in materia offerto da Regione Lombardia, si esprime parere favorevole alla Variante in oggetto, rinviando ai contenuti della nota regionale prot. AE12.2018.0006480 del 20.04.2018, che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento alle prescrizioni ivi contenute.

1.3 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico

Disciplina dei centri e nuclei storici

Poiché la “Categoria della rigenerazione edilizia” si sovrappone alle altre categorie di trasformazione, in alcuni casi duplicando la norma, si ritiene che debba essere meglio precisata la portata e la prevalenza rispetto alle altre categorie (GL1-2-3-4-5), in quanto l’impatto della rigenerazione sulle altre categorie di trasformazione potrebbe portare ad una sensibile modifica del disegno dei centri e nuclei storici fino ad una complessiva sostituzione del tessuto edilizio con la definitiva perdita della connotazione stessa di centro storico.

Aree di rispetto attorno ai beni storico-culturali

Si ribadisce la prescrizione contenuta nel provvedimento provinciale di valutazione di compatibilità con il PTCP del PGT, n. 13/38778 del 5 agosto 2010, di “*esplicitare in modo maggiormente chiaro negli elaborati grafici del PGT la perimetrazione della fascia di rispetto attorno ai beni storico-culturali con il divieto di nuove edificazioni al loro interno.*”

Perimetrazione dei nuclei storici

Riguardo alla perimetrazione dei nuclei storici, l’area LC15, stralciata dal nucleo di Bulgorello, dovrà essere inserita nella tavola di identificazione delle varianti.

1.4 La viabilità

Ai fini della tutela degli ambiti della rete ecologica provinciale, onde evitare, in via generale, interventi in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 11 delle norme del PTCP relativo alla medesima rete ecologica, si rende necessario integrare l’art. 31, comma 4 delle NTA del PdR, aggiungendo anche al primo punto “parcheggi scoperti”, la dicitura “limitatamente ai soli tratti stradali non interessati dalla rete ecologica del PTCP”.

2. La valutazione degli ambiti di trasformazione previsti nella Variante al PGT

Ambito “Spumador

Per quanto riguarda gli aspetti di natura forestale, si rimanda all’allegato parere regionale prot. AE12.2018.0006480 del 20.04.2018, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento alle prescrizioni ivi contenute.

Ambito “AS/6 ex Berofin”

La valutazione della proposta di trasformazione è favorevole a condizione che la scheda dell’ambito prescriva, in aggiunta, che l’area a parcheggio sia progettata con una sistemazione paesaggistica di dettaglio, che preveda tra l’altro una “*fascia a verde di interposizione*” tra il parcheggio stesso e le

aree agricole circostanti, con funzione di “filtro” verso le aree agricole e naturali, ai fini di una maggiore salvaguardia ambientale.

Ambito “LC/20 Caglifio Clerici”

Per i motivi espressi in narrativa nel presente provvedimento, si ritiene che la porzione sud della previsione di ampliamento, debba essere confermata tra gli “*ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico*” provvedendo conseguentemente ad uno suo stralcio dalla previsione di trasformazione (intera porzione sud) dall’ambito LC/20.

3. Il Sistema informativo Territoriale (SIT)

Richiamato il “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 2 agosto 2006, ai fini dell’aggiornamento del SIT, ed in particolare della rete ecologica del PTCP, rispetto alle nuove previsioni contenute nella Variante al PGT, è di fondamentale importanza che il Comune trasmetta alla Provincia gli strati informativi debitamente compilati.

B) Formula le seguenti segnalazioni che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l’azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento:

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.1 I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)

Ricordato che la modifica al perimetro del PLIS “Valle del Torrente Lura” è oggetto di apposita procedura di riconoscimento da parte della Provincia di Como, e che pertanto, non è oggetto del presente provvedimento, a titolo collaborativo, si evidenzia che per la parte in ampliamento, si ritiene maggiormente condivisibile la proposta di perimetrazione individuata dall’Ufficio del Parco Valle Lura rispetto alla proposta individuata dal Comune di Cadorago, per le finalità di tutela ambientale e l’opportunità di sottoporre a salvaguardia un collegamento ecologico tra il Parco esistente e la zona di Fasciano.

1.2 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico

Si suggerisce di valutare la possibilità di togliere la categoria della rigenerazione urbana ai tre edifici classificati con grado di intervento GL2 individuati in narrativa nel presente provvedimento.

In relazione alle classificazioni di intervento, con particolare riferimento alla categoria GL2, si raccomanda di verificare e valutare la coerenza tra la possibilità introdotta dalla variante al PGT, di prevedere interventi di ristrutturazione rispetto alla definizione degli interventi edilizi di cui all’art. 3, comma c) del DPR 380/2001, relativo al restauro e risanamento conservativo.

1.3 Componente geologica, idrogeologica e sismica

Si evidenziano difformità dei confini riportati nella cartografia urbanistica rispetto alla cartografia dello studio geologico con particolare riferimento alle carte di fattibilità geologica (allegati 7.1-2-3-4-5 e 6), con la conseguenza che nelle carte di fattibilità vengono escluse alcune porzioni di territorio rispetto alla cartografia urbanistica con derivante impossibilità di assegnare una corretta classe di fattibilità. Si riportano di seguito gli ambiti interessati dal problema sopra evidenziato, al fine di invitare il Comune a provvedere alla soluzione del problema:

- Ambito AS 6 classe di fattibilità 2,
- Ambito LC 8 classe di fattibilità 1,
- Ambito Chicco d'Oro-Iemoli classe di fattibilità 1,
- Ambito Spumador classe di fattibilità 2,
- ex Berofin classe di fattibilità 2,

Si evidenzia che il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti.

La verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP.

Gli atti in formato digitale della Variante al PGT definitivamente approvato, dovranno essere trasmessi alla Provincia ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

Lì, 24/04/2018

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

NOTE LETTURA DATA BASE		
Colonna	Fonte	Contenuti
Nuovo id	Proponente - DB shape "Trasformazioni ordinarie region"	Numerazione poligoni individuati
Destinazione	Proponente - DB shape "Trasformazioni ordinarie region"	Destinazione urbanistica
Definizione	Proponente - DB shape "Trasformazioni ordinarie region"	Categorizzazione casistiche rilevate
In PIF	Proponente - DB shape "Trasformazioni ordinarie region"	Trasformabilità attribuita dal vigente PIF
Proposta	Proponente - DB shape "Trasformazioni ordinarie region"	Trasformabilità proposta
Pres PIF	Proponente - Relazione - Quadro complessivo previsioni di trasformazioni del bosco del PIF e delle destinazioni urbanistiche	Presenza dell'ambito nel PIF
Verifica	Proponente - Relazione - Quadro complessivo previsioni di trasformazioni del bosco del PIF e delle destinazioni urbanistiche	Verifica della trasformabilità proposta
Trasf_Prop	Autorità forestale	Sintesi della trasformabilità proposta
Trasf_FIN	Autorità forestale	Trasformabilità validata
Superficie	Autorità forestale	Area dei poligoni validati
Rilocalizzazione	Autorità forestale	Ammissibilità rilocalizzazione proposta
Note	Autorità forestale	Specifiche aree validate

Allegato 1_PIF_CO_Bosco_Rettifica_CADORAGO

NOTE LETTURA DATA BASE		
Colonna	Fonte	Contenuti
Id	Proponente - DB shape "Bosco dati Cadorago"	Numerazione poligoni individuati – trattasi di numerazione provvisoria che verrà adeguata a quella generale dei poligoni del PIF in sede di rettifica
Superficie	Proponente - DB shape "Bosco dati Cadorago"	Area poligoni
Categoria	Proponente - DB shape "Bosco dati Cadorago"	Categoria forestale
Tipo	Proponente - DB shape "Bosco dati Cadorago"	Tipo forestale
Assetto	Proponente - DB shape "Bosco dati Cadorago"	Forma di governo
Note	Proponente - DB shape "Bosco dati Cadorago"	Presenza dell'ambito nel PIF
PrSe	Proponente - DB shape "Bosco dati Cadorago"	Presenza di Prunus Serotina
QuBo	Proponente - DB shape "Bosco dati Cadorago"	Presenza di Quercus rubra
AcNe	Proponente - DB shape "Bosco dati Cadorago"	Presenza di Acer negundo
Recinzioni	Proponente - DB shape "Bosco dati Cadorago"	Presenza recinzioni
Altre_Specie	Proponente - DB shape "Bosco dati Cadorago"	Presenza altre specie
Mod_Ist	Autorità forestale	Poligono modificato

I poligoni che presentano le medesime caratteristiche (categoria, tipo, assetto) in sede di rettifica, a seguito della definitiva approvazione del PGT adottato, verranno accorpati al fine di semplificare le geometrie.

Provincia di Como
Via Borgovico, 148
22100 COMO (CO)
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Comune di Cadorago
Largo Clerici, 1
22071 CADORAGO (CO)
comune.cadorago@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: valutazione di compatibilità della terza variante al Piano di Governo del Territorio. Parere di conformità al Piano di Indirizzo Forestale

Considerato che con delibera n. 37 del 09.03.2017 la Giunta del Comune di Cadorago ha contestualmente avviato il procedimento amministrativo finalizzato alla variante di PGT in oggetto e quello della correlata valutazione ambientale strategica.

Richiamato il parere in ordine alla verifica all'assoggettabilità alla VAS della variante di che trattasi reso in data 05.09.2017 con nota AE12.2017.0013161.

Richiamato il Provvedimento n. 17662 del 05.12.2017 con il quale l'autorità competente, d'intesa con quella precedente, ha decretato di non assoggettare alla VAS la terza variante di PGT.

Considerato che con delibera 62 del 11.12.2017 il Consiglio Comunale di Cadorago ha adottato la variante al Piano di Governo del Territorio.

Richiamata la delibera n. 8 del 15.3.2016 con la quale il Consiglio della Provincia di Como ha approvato definitivamente il Piano di Indirizzo Forestale (PIF).

Richiamata la nota n. 1637 del 16.01.2018 con la quale la Provincia di Como ha chiesto il parere di competenza in relazione alla conformità della terza variante al PGT di Cadorago adottata al Piano di Indirizzo Forestale, costituente specifico piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi dell'art. 48 comma 2 della l.r. 31/2008;

Visti:

- gli elaborati di variante adottati messi a disposizione sul portale istituzionale dal Comune di Cadorago;
- gli elaborati costituenti l'approfondimento dell'analisi forestale entro il territorio comunale, trasmessi dall'amministrazione comunale in data 13.02.2018, unitamente alla deliberazione della giunta n. 25 del 08.02.2018, con i quali viene proposta la rilocalizzazione, ai sensi degli art. 13 e 28 delle NTA del PIF, dei boschi a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta.

Referente: LUCA CORTI - tel. 031/320556

Dato atto che nel PGT adottato sono state stralciate le previsioni urbanistiche, interferenti con i boschi, relativi agli ambiti AS/10 e LC/8, in coerenza con il decreto n. 17662/2017.

Considerato che il perimetro del bosco proposto ed i tematismi correlati (categoria, tipo, assetto), così come modificati a seguito delle verifiche di competenza ed allegati al presente parere quali parti integranti e sostanziali, costituiscono approfondimento, ai sensi dell'art. 13 delle NTA del Piano di Indirizzo Forestale e dei § 3.3 e 4.7.1 della d.g.r. 7728/2008 e s.m.i., dell'indagine forestale condotta nell'ambito del PIF per il territorio comunale di Cadorago.

Verificato pertanto il rispetto della condizioni obbligatoria, di cui all'art. 13 delle NTA del PIF, necessaria per proporre la rilocalizzazione dei boschi a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta.

Visto l'affinamento dell'indagine sulle proprietà di possibile interesse forestale, ove peraltro vengono identificate e perimtrate le aree boscate di proprietà pubblica entro il territorio comunale di Cadorago.

Verificati altresì, per gli ambiti forestali di cui viene proposta la rilocalizzazione, il rispetto delle ulteriori condizioni di cui all'art. 28 delle NTA del PIF, ovvero:

- non interessare "formazioni forestali di eccellenza o di particolare importanza per la stabilità del territorio" o "boschi non trasformabili";
- evitare la frammentazione delle superfici forestali;
- non alterare la funzionalità ecologica della rete regionale e provinciale e dei sistemi forestali.

Dato atto pertanto che la rilocalizzazione dei boschi a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta proposta, così come modificata a seguito delle verifiche di competenza e rappresentata negli elaborati vettoriali allegati quali parti integranti e sostanziali, è assentibile.

Dato atto che a seguito della definitiva approvazione, nel rispetto del presente parere, del PGT adottato è necessario procedere all'aggiornamento del PIF, mediante le procedure di cui all'art. 9 delle NTA in relazione al perimetro del bosco, alla trasformabilità e alle tavole/tabelle correlate al fine di:

- adeguare la vigente perimetrazione del bosco a quella di maggior dettaglio conseguente all'approfondimento dell'indagine forestale e alle correlate verifiche, sulla base della delimitazione allegata;
- adeguare la vigente trasformabilità attribuita ai boschi entro il territorio comunale a quella validata, in coerenza con gli elaborati vettoriali allegati;
- rettificare la vigente trasformabilità attribuita ai boschi entro il territorio comunale per la correzione degli altri errori materiali di attribuzione non rilevati nell'ambito dell'approfondimento di indagine proposto dall'amministrazione comunale.

Richiamati gli art. 13 e 28 delle NTA del Piano di Indirizzo Forestale, ove è previsto che le variazioni alla trasformabilità dei boschi attribuita dal Piano sono soggette a verifica di conformità al PIF, acquisita nell'ambito del procedimento VAS (nel caso di accordi di programma o di varianti di PGT non soggette a verifica di compatibilità al PTCP) e di verifica di compatibilità al PTCP.

Viste:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 12 ottobre 2015 n.32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. X/4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione.

ESPRIME

Parere favorevole in ordine conformità al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como della terza variante al Piano di Governo del Territorio adottata dal Comune di Cadorago con d.c.c. 62 del 11.12.2017 a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni e apportate le conseguenti modifiche ai relativi atti:


1. la perimetrazione delle superfici forestali allegata al presente parere quale parte integrante e sostanziale dovrà essere recepita in sede di approvazione nel PGT adottato;
2. gli ambiti per i quali viene validata la rilocalizzazione (rif. id 11-18-19-20-21-22-23 – allegato 2), in sede di approvazione del PGT adottato, dovranno essere ricondotti alla disciplina di cui all'art. 11 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

IL DIRIGENTE




CHIARA BOSSI

Allegati:

- File Allegato_02_TrasfOrd_Region_Validato.zip
- File Allegato_02_Parere_TrasfOrd_Region_Validato_NOTE LETTURA.pdf
- File Allegato_01_Parere_PerimetroBosco_Validato_NOTE LETTURA.pdf
- File Allegato_01_PerimetroBosco_Validato.zip



Legenda

-  Perimetro bosco rettificato
-  Perimetro Bosco Cadorago
-  Confini Comunali